

BONUS BEBE' 2015

Chi ne ha diritto?

Per avere diritto al bonus il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE non superiore ad € 25.000,00 annui. Se l'ISEE non supera € 7.000,00 annui, l'importo del bonus raddoppia (ovvero € 1.929,00 all'anno). L'incentivo è riconosciuto anche per i figli di cittadini comunitari e di cittadini extracomunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia.

Durata dell'assegno

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore convivente con il figlio, con cadenza mensile per un importo pari ad € 80,00 oppure € 160,00. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'assegno va presentata una sola volta per ciascun figlio all'INPS in via telematica secondo modelli che a breve saranno resi disponibili sul sito dell'Inps, oppure presso i Caaf e i Patronati. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Se si vuole che l'assegno decorra dal giorno della nascita la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita, altrimenti decorre dalla data di presentazione della domanda.

Periodo transitorio: per le nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti tra il 01/01/2015 e il 27/04/2015 il termine di 90 giorni utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27/07/2015.

Riferimenti normativi: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015) in attuazione della Legge di Stabilità 2015 (art 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014 n. 190).